



PROVINCIA DI GROSSETO

DECRETO PRESIDENZIALE N. 32 DEL 26/03/2025

OGGETTO: Rideterminazione importo spese procedimento e notifica delle sanzioni amministrative stradali e per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze accertati dal Corpo di Polizia Provinciale a seguito interventi su tariffe dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero in applicazione dal 31 Marzo 2025.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

PREMESSO CHE:

- la legge 56/2014 (Del Rio) ha ridefinito gli organi della Provincia e le relative competenze, in attesa che queste ultime vengano puntualmente regolamentate in sede di Statuto e regolamenti interni;
- l'abrogazione della Giunta provinciale demanda al Presidente della Provincia l'esercizio del c.d. potere esecutivo e tutte le funzioni che in via residuale non sono attribuibili al Consiglio e all'Assemblea, come definite dalla Legge 56/2014;

RICHIAMATA la Deliberazione n° 53 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, ai sensi della Legge 56/2014, del 18 dicembre 2021. Convalida degli eletti";

VISTO l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, che riconosce a comuni e province autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

RAMMENTATO che le competenze della Giunta sono ora assunte dal Presidente della Provincia;

RICHIAMATO l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 che attribuisce agli Organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione di obiettivi e programmi, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi;

VISTO lo statuto provinciale;

VISTO il regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PREMESSO il Corpo di Polizia Provinciale svolge attività di controllo sul rispetto di molteplici disposizioni di legge per la cui violazione sono previste sanzioni amministrative;

VISTO quanto disposto:

- dall'art. 201 del d. lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, e più precisamente quanto disposto dai seguenti commi:
- comma 1: "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ...omissis... il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei

soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione";

- comma 3: "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione...omissis...ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";
- comma 4: "Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.";
- dalla L. n. 890/1982 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" che prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- dall'art. 14 della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii: "Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.;
- dall'articolo 16 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii: , che stabilisce che l'obbligazione del pagamento della sanzione si estingue attraverso il versamento della somma dovuta oltre alle spese di procedimento e prevede la possibilità di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di notificazione;
- ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265 e dell'art. 201 del Codice della strada, nel caso in cui il primo tentativo di notificazione tramite servizio postale non sia andato a buon fine, è possibile esperire un secondo tentativo tramite i messi comunali del luogo di residenza del soggetto al quale deve essere notificato l'atto giudiziario;
- che, nel caso di notificazione tramite messi comunali, l'Ufficio di appartenenza richiede alla pubblica amministrazione che si è avvalsa del servizio di notifica, il rimborso delle spese come previsto dalla Legge n. 265 del 3 agosto 1999 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006, nel caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 12 del 16.01.2018;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20.02.2018, che ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del decreto predetto;

RILEVATO:

- che la disciplina derivante dalle fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'obbligo di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale;
- che la notifica via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo PEC all'organo procedente in occasione della contestazione dell'infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, ancorché non comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso;
- che con tali disposizioni il Legislatore ha chiaramente inteso evitare che le spese connesse all'accertamento, al procedimento e alla notificazione dei verbali gravino sulla collettività, con la conseguenza che queste devono essere richieste a colui che è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

DATO ATTO che le fonti predette stabiliscono che in caso di notificazione tramite PEC sono dovute le sole spese di procedimento, e che pertanto, alla luce della nuova normativa in materia di notificazione a mezzo PEC, risulta necessario individuare i costi amministrativi/procedimentali applicabili a questo tipo di notificazione, considerato che in tal caso non sono applicabili i costi postali del verbale;

DATO ATTO che tale somma sarà evidenziata nei verbali notificati via PEC e che il trasgressore sarà quindi tenuto a pagare l'importo della sanzione oltre a dette spese di accertamento/procedimento;

RICHIAMATO il precedente Decreto Presidenziale n. 138 del 29/11/2023 con il quale veniva determinato l'importo delle spese relative al procedimento e alla notifica delle sanzioni amministrative stradali e per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze accertati dal Corpo di Polizia Provinciale, ponendole a carico a ciascun soggetto responsabile, da indicare su ogni singolo verbale, relative al procedimento e alla notifica delle sanzioni amministrative stradali e per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze accertati dal Corpo di Polizia Provinciale:

- **€ 17,00** se effettuate **a mezzo posta** sul territorio italiano, così determinati:
 - € 11,17 relativa alla tariffa della spedizione degli atti giudiziari comprensivi di CAN e CAD
 - € 5,83 relative alle spese di accertamento/procedimento
- **€ 6,50** se effettuate **a mezzo PEC**, costo forfettario;
- **€ 13,00 costo forfettario estero**;

PRESO ATTO di quanto statuito nella Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 51/25/CONS del 14 marzo 2025 avente ad oggetto: "Determinazione delle nuove tariffe massime dei servizi postali universali" e relativi allegati, e visto l'adeguamento della tariffa postale per la tipologia di spedizione Atti Giudiziari, necessaria alla notifica delle sanzioni elevate dalla Polizia Provinciale, che passa da € 11,17 a € 11,95 a far data dal 31 Marzo 2025;

RITENUTO pertanto necessario rideterminare l'importo delle spese di accertamento/procedimento da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale elevato per sanzioni amministrative stradali e per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze accertati dal Corpo di Polizia Provinciale, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

RICHIAMATI i principi della Legge 241/90 cui deve conformarsi l'azione della P.A. e, in particolare, i principi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione, nonché il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO necessario procedere alla verifica dell'ammontare delle spese amministrative da porre a carico dei soggetti responsabili di violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative di competenza della Polizia Provinciale, previa analisi dell'andamento medio dei costi sostenuti dall'Ente per le spese di accertamento e procedimento, che includono:

- il costo del servizio di gestione del ciclo delle sanzioni elevate dalla Polizia Provinciale per ogni singolo verbale;
 - i costi di interrogazione e di ricerca del nominativo dell'interessato o degli interessati o di tutti gli altri dati necessari per completare l'accertamento, tramite abbonamenti e consultazione delle banche dati (ACI PRA, MTCT, TELEMACO);
 - tutti gli altri i costi che possono essere qualificati come oneri di istruttoria, quali le spese per il mantenimento della strumentazione per la rilevazione, eventuali costi di notifiche tramite messi comunali, ed in generale ogni spesa afferente al complesso gestionale delle attività connesse al procedimento sanzionatorio;
- che si rideterminano in complessivi **€ 6,05** per ogni singolo verbale;

CONSTATATO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto e della nuova disposizione in materia di tariffe per il servizio universale di notificazione postale, risulta necessario rideterminare i costi da porre a carico a ciascun soggetto responsabile, da indicare su ogni singolo verbale, relativi al procedimento e alla notifica delle sanzioni accertate dal Corpo di Polizia Provinciale come segue:

- **€ 18,00** se effettuate **a mezzo posta** sul territorio italiano, così determinati:
 - € 11,95 relativa alla tariffa della spedizione degli atti giudiziari comprensivi di CAN e CAD
 - € 6,05 relative alle spese di accertamento/procedimento
- **€ 6,50** se effettuate **a mezzo PEC**, costo forfettario;
- **€ 13,00** costo forfettario estero;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 285/1992;
- la Legge n. 689/1981;
- la Legge n. 265/1999;
- il D.Lgs. n. 267/2000
- il D. Lgs 118/11 ss.mm.ii. ed il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2)
- lo Statuto Provinciale
- il Regolamento di contabilità

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha diretta rilevanza ai fini contabili;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

Per tutto quanto in narrativa esposto e qui richiamato a tutti gli effetti;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa qui richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

- **di determinare** i costi da porre a carico a ciascun soggetto responsabile, da indicare su ogni singolo verbale, relativi al procedimento e alla notifica delle sanzioni accertate dal Corpo di Polizia Provinciale, come segue:
 - **€ 18,00** se effettuate **a mezzo posta** sul territorio italiano, così determinati:
 - € 11,95 relativa alla tariffa della spedizione degli atti giudiziari comprensivi di CAN e CAD
 - € 6,05 relative alle spese di accertamento/procedimento
 - **€ 6,50** se effettuate **a mezzo PEC**, costo forfettario;
 - **€ 13,00** costo forfettario estero;
- **di pubblicare** il presente decreto all'Albo on line e nella sezione Amministrazione trasparente della Provincia di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
Francesco Limatola

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici della Provincia di Grosseto, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



PROVINCIA DI GROSSETO

Proposta n.1 del 25/03/2025

Oggetto: Rideterminazione importo spese procedimento e notifica delle sanzioni amministrative stradali e per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze accertati dal Corpo di Polizia Provinciale a seguito interventi su tariffe dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero in applicazione dal 31 Marzo 2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Parere rilasciato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Grosseto, 25/03/2025

**IL DIRIGENTE
VICHİ ALESSANDRO**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici della Provincia di Grosseto, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



PROVINCIA DI GROSSETO

Proposta n. 1 del 25/03/2025

Oggetto: Rideterminazione importo spese procedimento e notifica delle sanzioni amministrative stradali e per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze accertati dal Corpo di Polizia Provinciale a seguito interventi su tariffe dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero in applicazione dal 31 Marzo 2025.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Non Dovuto

Grosseto, 25/03/2025

IL DIRETTORE
Dott.ssa Silvia Petri

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici della Provincia di Grosseto, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



PROVINCIA DI GROSSETO

Proposta n. 1 del 25/03/2025

Oggetto: Rideterminazione importo spese procedimento e notifica delle sanzioni amministrative stradali e per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze accertati dal Corpo di Polizia Provinciale a seguito interventi su tariffe dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero in applicazione dal 31 Marzo 2025.

PARERE DI CONFORMITÀ DEL SEGRETARIO GENERALE

Parere di conformità del Segretario Generale: Favorevole

Grosseto, 26/03/2025

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto Dottori

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici della Provincia di Grosseto, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005